

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT COMITATO PROVINCIALE DI PARMA



ENTE
NAZIONALE DI
PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

NORME GENERALI DEI CAMPIONATI CALCIO A 7 anno sportivo 2015/16

Art. 1

Il Comitato Provinciale Associazione Cultura Sport di Parma indice ed organizza i Campionati di calcio a 7 nel rispetto delle norme che regolano l'attività dell'AICS secondo le scelte promozionali, formative, educative che stanno a fondamento dell'Associazione stessa.

Art. 2

Possono partecipare società, circoli sportivi e ricreativi, gruppi sportivi regolarmente affiliati (o che si affiliano) all'AICS per la presente stagione sportiva.

Art. 3

Le società, circoli, e i gruppi partecipanti potranno tesserare con la tessera AICS un numero illimitato di giocatori, i quali potranno giocare soltanto al compimento dell'età prevista per i singoli Campionati. Sono ammessi tesserati UISP e CSI di calcio a 11, a 5 e a 7 (l'AICS in questi casi non risponde del regolamento di altri Enti) purché non siano stati colpiti da squalifiche superiori a **SEI MESI** (comminate dalla F.I.G.C.) e **QUATTRO MESI** (comminate dagli Enti di Promozione Sportiva). Inoltre **non potranno essere tesserati giocatori che avranno preso parte, nella stagione sportiva, a gare di campionato FIGC in categorie superiore alla serie "C" nazionale.**

ALTRESI' POTRANNO ESSERE TESSERATI AI CAMPIONATI PROVINCIALI A.I.C.S. ANCHE SE AVRANNO PRESO PARTE, NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA, A GARE DI CAMPIONATO F.I.G.C., PURCHE' CIO' AVVENGA ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO SPORTIVO CON NULLA OSTA DELLA SOCIETA' DI APPARTENENZA.

E' fatto obbligo a tutte le **Società iscritte ai campionati, al fine di ottenere il tesseramento dei giocatori, di presentare e depositare all'A.I.C.S., dichiarazione che presso la sede della Società sono custoditi i relativi certificati medici** e la data di nascita per quanto riguarda il Settore Giovanile.

Art. 4

Per la compilazione delle tessere si dovranno osservare le seguenti norme:

- 1) Una fotografia;
- 2) Dati anagrafici del calciatore (cognome, nome, data e luogo di nascita e indirizzo di residenza),

Art. 5

Le società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e d'ampia tutela verso i dirigenti provinciali, gli arbitri e le società ospitate, prima durante e dopo la gara. Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui campi da gioco e del contegno dei propri sostenitori. Debbono curare ed esigere che l'arbitro sia rispettato e devono impedire qualsiasi manifestazione che possa menomare l'autorità ed il prestigio dell'arbitro stesso. Devono inoltre proteggere l'arbitro in ogni modo, tanto sul campo che dopo la gara affinché egli possa adempiere, in completa tranquillità morale e fisica, al proprio compito.

Le società ospitanti, o considerate tali, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente incaricato dell'assistenza al medesimo, che potrà anche essere il dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve assistere l'arbitro in ogni momento e, a gara terminata, rimanere con lui fino a quando non abbia abbandonato il campo di giuoco, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. La responsabilità della tutele dell'arbitro incombe

principalmente sulla società ospitante o considerata tale, e cessa solo quando l'arbitro rinunci esplicitamente alle misure di protezione fuori dal campo; tuttavia alla tutela del direttore di gara deve concorrere anche la società ospitata.

In caso di incidenti in campo è fatto obbligo ai giocatori di entrambe le squadre di proteggere l'arbitro, i capitani sono personalmente responsabili di tale tutela.

Il settore calcio può inviare in veste di Commissario di campo propri incaricati perché riferiscano dell'andamento della gara per la quale sono stati designati. I Commissari di campo, in caso di necessità, debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, se occorre, i dirigenti delle società a prendere i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. A parte questo caso, essi possono astenersi dal rilevare il compito ricevuto. I Commissari di campo hanno diritto ad entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel terreno di gioco.

Art. 6

Per le gare organizzate dal settore calcio AICS è consentito, per ciascuna squadra, l'ingresso sul terreno di gioco di DUE persone, munite di tessera AICS, delle quali una assume la veste di dirigente accompagnatore ufficiale. In aggiunta alle due persone anzidette è consentito l'ingresso in campo del medico, purchè munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività che esercita. Dette persone devono sostare sulla panchina destinata alla rispettiva società. Tutte le persone identificate dal direttore di gara, prima dell'inizio, ed ammesse in campo hanno l'obbligo di comportarsi sportivamente cooperando, nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario il direttore di gara, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo.

Art. 7

Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro, minimo 15' prima dell'inizio, un elenco in duplice copia sul quale devono essere indicati i nominativi, di tutti coloro che partecipano alla gara e quelli ammessi in panchina, con indicato a fianco di ciascuno il numero della tessera AICS.

Una copia di detto elenco deve essere consegnata dall'arbitro all'altra società, prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento, da parte dell'arbitro, non può costituire motivo di opposizione da parte della società alla disputa della gara.

L'accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto ad avere in visione le tessere dell'altra società, in presenza dell'arbitro; hanno pure diritto, qual'ora lo ritenessero opportuno, a far ritirare all'arbitro una o più tessere di giocatori avversari per la trasmissione all'organo competente ai fini di eventuali accertamenti.

L'arbitro prima di ammettere in campo i giocatori deve provvedere alla loro identificazione tramite tessera con fotografia, in caso di dubbio può richiedere un documento di riconoscimento.

Art. 8

Il tesseramento è vincolato alla sola durata dei campionati.

Art. 9

Nei periodi invernali è consentito l'uso di pantaloncini termici ma devono avere lo stesso colore dei calzoncini o del colore principale se gli stessi sono multicolore; è consentita l'utilizzo dei pantaloni della tuta solo al portiere. In caso di maglie dello stesso colore, la squadra ospitante dovrà provvedere a cambiarle.

Art.10

Le gare ufficiali o, in ogni caso, autorizzate dal settore calcio devono essere dirette da un arbitro AICS appositamente designato dall'organo tecnico.

Mezz'ora prima dell'inizio della gara la società prima nominata deve accertarsi che l'arbitro sia presente nel campo di gioco, se così non fosse dovrà attivarsi chiamando il pronto AICS fornito dal settore calcio e indicato sulla distinta giocatori. Tale inadempienza sarà oggetto della commissione giudicante.

Art. 11

Le gare si svolgeranno sui campi che il settore calcio, con apposito comunicato, metterà a disposizione delle squadre partecipanti nei giorni e negli orari che l'apposita Commissione Comunale assegnerà. Le società che dispongono di un campo proprio dovranno far pervenire al settore calcio la disponibilità, l'orario e il giorno della settimana loro assegnati.

Art.12

La tolleranza dell'eventuale ritardo di inizio gara e di 10' (nel caso di assenza di tutta la squadra). Trascorso tale tempo la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti e pertanto avrà partita persa con il punteggio di 3 -0. La società che pur presentandosi nel tempo di cui sopra sarà causa del ritardato inizio della gara sarà multata di €10,00.

Art.13

Le società hanno l'obbligo di portare a termine la manifestazione alla quale si siano iscritte e di condurre a termine la gara iniziata.

La società che non si presenta, senza avvertire il settore calcio in tempo utile, alla disputa di una gara qualsiasi (campionato o torneo ufficiale), che rinuncia a disputare una gara o si ritira a gara già iniziata, oltre al pagamento delle ammende e degli eventuali indennizzi subisce ogni volta la perdita della gara con il punteggio convenzionale di 3 – 0 o con il punteggio più favorevole all'avversaria (in caso di ritiro a gara già iniziata) e inoltre un punto di penalizzazione in classifica generale. Qualora una società si ritiri o venga esclusa da un campionato o torneo ufficiale per qualsiasi ragione durante il girone di andata tutte le gare disputate in precedenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dell'esito delle gare stesse.

Se invece si ritira o venga esclusa dal campionato o torneo ufficiale per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio convenzionale di 3 – 0 in favore della società con la quale avrebbe dovuto incontrarsi.

La società che rinuncia per la quarta volta ad una gara è automaticamente esclusa dal campionato, con le conseguenze dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 14

Le sanzioni per mancata presentazione saranno così applicate:

- PRIMA RINUNCIA	€25.00
- SECONDA RINUNCIA	€50.00
- TERZA RINUNCIA	€75.00
- QUARTA RINUNCIA	ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

Art. 15

Le società che scenderanno in campo con meno di 7 giocatori saranno multate ogni volta di €15.00.

Art. 16

I giocatori espulsi durante la gara sono automaticamente squalificati per la gara successiva, salvo maggiori sanzioni deliberate dal Giudice sportivo.

Le società che fanno partecipare a gare ufficiali giocatori in posizione irregolare avranno partita persa per 3 – 0 per tutte le gare disputate con tali giocatori e saranno multate di €15.00.

Art. 17

Tutti i campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di tre punti per ogni gara vinta, di un punto in caso di parità e zero punti in caso di sconfitta.

In caso di parità di classifica di due o più squadre e sempre che sia necessario stabilire una graduatoria per determinare la vincente del campionato, del girone o le posizioni che danno diritto a promozioni o retrocessioni, la graduatoria viene stabilita nell'ordine seguente tenendo conto:

- Dei punti conseguiti negli scontri diretti;
- A parità di punti, della differenza tra reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- Persistendo la parità, della differenza reti nell'intero campionato
- Se perdurasse ancora la parità dei punti conseguiti in classifica disciplina;
- Soltanto se sarà parità anche dopo tale ultima differenza si darà luogo a sorteggio.

Art.18

Il settore calcio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali: Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data e ora d'inizio della gara.

E peraltro facoltà del settore calcio disporre d'ufficio la variazione, del campo, della data e dell'ora di inizio della gara.

Lo spostamento della gara può essere effettuato previo accordo tra le due società che si devono incontrare, avvisando il settore calcio almeno 7 giorni prima della disputa.

La richiesta di rinvio di una gara (tramite accordo) sarà accettata se la squadra ospitante verserà prima dello spostamento il costo del campo.

Art. 19

Le Società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto stabilito nei comunicati settimanali ufficiali che saranno loro inviati. Farà testo, comunque, quello sul sito ufficiale dell'AICS (www.aicsparma.it).

Non potranno essere addotte scuse relative al mancato arrivo del comunicato ufficiale.

Art. 20

Eventuali reclami (non sono ammessi quelli di carattere tecnico) dovranno pervenire al settore calcio dell'AICS di Parma (previo preannuncio scritto da presentare all'arbitro a fine gara) entro le ore 19,00 del giorno successivo alla disputa della gara.

Il reclamo va indirizzato al giudice sportivo e sarà preso in considerazione se:

1. sarà firmato dal Presidente della Società, con l'annotazione degli estremi di un documento di identità e del proprio domicilio;
2. sarà inviato, per raccomandata, all'altra parte in causa e la ricevuta di questa ultima allegata al reclamo;
3. sarà documentato e circostanziato. Il tempo massimo per produrre la documentazione è fissato in giorni OTTO dalla data del reclamo;
4. sarà accompagnato dalla tassa di **Euro 50,00**
5. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nei comunicati ufficiali, è ammesso ricorso al Giudice d'Appello entro SETTE giorni dalla data del comunicato ufficiale contenente la delibera di 1^a istanza.

La tassa è fissata in **Euro 80,00** per i Campionati amatori. Dovranno essere osservate le norme stabilite per il reclamo di 1^a istanza.

Nel caso di accoglimento del reclamo di 1^a e 2^a istanza, dalla relativa tassa sarà trattenuto il 20% per spese di segreteria.

Art. 21

Il punteggio per determinare il PREMIO DISCIPLINA è stabilito come segue:

ammonizione semplice	1 punto
ammonizione con diffida (alla 3 ammonizione)	2 punti
squalifica per una giornata	3 punti
squalifica per due giornate	4 punti
squalifica superiore alle due giornate	5 punti
squalifica superiore ai sei mesi	10 punti
squalifica di cinque anni	20 punti
multa fino ad EURO 20,00	2 punti
multa superiore ad EURO 20,00	3 punti
un ulteriore ammenda di Euro 20,00 sarà comminata al raggiungimento di 55 punti assommati in Coppa Disciplina	

Art. 22

COMPORAMENTI ANTISPORTIVI e VIOLENTI DEI PROPRI TESSERATI

Per i calciatori e dirigenti ammessi in panchina che si rendono responsabili delle infrazioni, sotto elencate, commesse prima, durante o a fine gara si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) 1 giornata di squalifica per espressione blasfema;
- 2) 2 giornate di squalifica in caso di condotta gravemente antisportiva, ingiuriosa o irrispettosa nei confronti dei direttori di gara;
- 3) 3 giornate di squalifica o a tempo indeterminato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti;
- 4) 5 giornate di squalifica o a tempo indeterminato in caso di particolare gravità della condotta violenta;
- 5) 8 giornate di squalifica o a tempo indeterminato in caso di condotta violenta nei confronti dei direttori di gara

Art. 23

Norme comuni:

- Possono sedere in panchina numero 5 giocatori, 2 dirigenti e un eventuale medico sociale;
- I tempi saranno di 25' per tempo con intervallo minimo di 5';
- Durante l'intervallo la società prima nominata dovrà provvedere al ristoro dell'arbitro;
- La società prima nominata dovrà disporre di due palloni regolamentari, mentre l'altra ne metterà a disposizione uno;

- Quando mancano tre giornate alla fine dei campionati non si potranno più richiedere eventuali anticipi o posticipi di gara.
- Quando mancano tre giornate alla fine dei campionati non si potranno tesserare nuovi giocatori
- Le squalifiche che non potranno essere scontate nella stagione in cui sono state comminate dovranno essere scontate, nella stagione successiva;
- Qualora ad un atleta o ad un dirigente venga comminata una squalifica pari a 4 giornate o superiori varrà per il campionato di calcio a 11 e 5.

LA COMMISSIONE TECNICA